

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4962

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie

(MATTIOLI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

col Ministro della giustizia

(FASSINO)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2001

—————

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2001

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	14
Relazione tecnica	»	17
Conferenza Stato-regioni	»	19
Disegno di legge.	»	21
Allegato A	»	41
Allegato B	»	43
Allegato C	»	44

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del ben noto provvedimento legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ha individuato come lo strumento cardine, ancorchè non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario, tenuto conto della diversità delle materie oggetto delle direttive comunitarie.

Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della citata legge n. 86 del 1989, prevede tre forme di produzione normativa:

a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato ed il diritto comunitario derivato;

b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche complesse;

c) autorizzazione al Governo ad operare con lo strumento del regolamento, per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato C, concernenti materie non riservate alla legge.

Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il capo I contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece, detta disposi-

zioni particolari di adempimento diretto e gli eventuali criteri specifici di delega.

Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la responsabilità del medesimo procedimento è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.

Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le direttive comprese negli allegati A e B.

Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, derogando, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe eccedenti i due anni.

L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi comunitarie, i criteri e i principi direttivi di delega di portata generale in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria. Nella redazione dell'articolo si è tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2000.

Ciò vale, in particolare:

- per il criterio indicato alla lettera *b)* per collegare l'attuazione delle direttive comunitarie con i procedimenti di delegificazione e

di semplificazione amministrativa di cui si intende mantenere la specifica fonte di regolamentazione, evitando obblighi di rilegificazione. In tal modo si è anche inteso stabilire un percorso parallelo, per le fasi istruttoria e applicativa, dei due provvedimenti legislativi a struttura complessa che tendono, nei rispettivi settori di intervento, a modernizzare l'ordinamento vigente;

- per il criterio contemplato dalla lettera h) inteso a salvaguardare, attraverso opportune forme di coordinamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, esigenze di coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, qualora quest'ultima coinvolga competenze di una pluralità di amministrazioni.

L'articolo 3 consente, con riferimento alle direttive comprese nell'allegato C, l'attuazione con regolamento autorizzato. L'articolo prevede inoltre la possibilità di dare attuazione in via regolamentare alle direttive di modifica di precedenti direttive recepite con regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988.

L'articolo 4 conferisce una delega biennale per poter gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, in relazione alla forte diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri la regolamentazione delle conseguenze della loro inosservanza. In particolare, con riferimento ai regolamenti comunitari, si prevede solo il sanzionamento dei regolamenti comunitari adottati successivamente al 1° gennaio 2000. Anche per i provvedimenti da emanare ai sensi di questo

articolo è prevista l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 5 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.

L'articolo 6 prevede la delega al Governo per l'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di ripulitura del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze determinate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie. Essa si inserisce nel più ampio programma avviato dal Governo per il riordino normativo con la legge 8 marzo 1999, n. 50, di cui rappresenta uno strumento complementare ed integrativo. La norma in esame precisa i margini di intervento concessi all'azione di semplificazione - riordino e sua connessione con le disposizioni della citata legge n. 50 del 1999 - nella convinzione che il processo di razionalizzazione della normativa richieda un uso integrato e coordinato di tutti gli strumenti disponibili. Accogliendo un'istanza già manifestata in sede di esame parlamentare del disegno di legge comunitaria 2000 si è espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente articolo la materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Gli articoli 7 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.

In particolare:

- l'articolo 7 modifica la legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici, sopprimendo la disposizione, introdotta dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che prevede l'obbligo di indicare espressamente sull'etichettatura dei prodotti

e dei cosmetici l'origine naturale o artificiale dei profumi o degli aromi in essi contenuti. Tale disposizione è oggetto di contestazione in sede comunitaria (come risulta dalla causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia C-365/00), per violazione degli obblighi incombenenti in virtù della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici;

- l'articolo 8 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di recepimento della direttiva 96/70/CE in materia di acque minerali naturali e di sorgente. Si fa presente al riguardo che questa direttiva ha dettato per la prima volta a livello comunitario disposizioni relative alle condizioni di utilizzazione delle acque di sorgente, ai requisiti microbiologici e alla etichettatura delle stesse, nonché di trattamenti cui possono essere sottoposte le acque stesse. L'attuale formulazione dell'articolo 18, recante il regime transitorio, dispone che i prodotti non conformi alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Tale articolo assicura una disciplina idonea per le acque minerali naturali, in quanto già regolate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ma non per le acque di sorgente, stante la sopra rilevata novità della regolamentazione. Con la modifica proposta si intende ovviare alle difficoltà applicative cui dà luogo l'articolo 18 per la parte relativa alle acque di sorgente con una norma che consente la commercializzazione delle acque di sorgente, conformi alle norme igienico-sanitarie, fino al perfezionamento delle procedure previste dagli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 339 del 1999;

- l'articolo 9 modifica il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di recepimento della direttiva 80/777/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, decreto già modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della direttiva

96/70/CE. Con la norma proposta si colma una lacuna verificatasi in sede di trasposizione della direttiva 96/70/CE: in particolare si dà attuazione alla disposizione della direttiva che prevede l'indicazione sull'etichetta delle acque minerali «della composizione analitica, con i componenti caratteristici», disposizione che non è stata recepita in sede di attuazione della direttiva stessa;

- anche l'articolo 10 è finalizzato a risolvere una procedura di infrazione comunitaria (1999/2043) per non corretto recepimento della direttiva 94/47/CE relativa all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. Con la modifica al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, (con cui è stata attuata la citata direttiva), si assicura la conformità della disciplina nazionale all'articolo 9 della direttiva che fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia privato della tutela accordata dalla direttiva stessa se il bene immobile è situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;

- l'articolo 11 disciplina le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi stabiliti dal provvedimento giudiziale, in aderenza alla facoltà contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 98/27/CE (relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori);

- l'articolo 12 contempla una modifica dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione dei prodotti alimentari. La norma in esame risponde all'esigenza di assicurare un adeguato apparato sanzionatorio alle disposizioni precettive contenute nei regolamenti di riordino della disciplina relativa alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non. Tale esigenza, che risponde a una logica deterrente, è ancor più avvertita in quanto l'attuale disciplina della materia, che viene a essere sostituita o modificata da quella contenuta nei

regolamenti predetti, già contiene disposizioni sanzionatorie che verrebbero a cadere senza possibilità, in assenza di un apposito criterio indicato nell'articolo 50, di una loro riformulazione;

- l'articolo 13 è finalizzato ad adeguare la vigente normativa che sanziona il traffico illecito dei rifiuti, come individuato dall'articolo 26 e dagli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 259/93 alle modifiche apportate in sede comunitaria ai predetti allegati dal Regolamento (CE) n. 120/97. Con la norma in esame si opera un «rinvio dinamico» alle fattispecie che configurano il traffico illecito di rifiuti ai sensi del predetto articolo 26, eliminando il riferimento agli allegati, suscettibili di ulteriori modifiche, ad eccezione dell'allegato II che elenca i rifiuti della «Lista verde», sottoposti a un particolare regime di spedizione;

- l'articolo 14 prevede una modifica della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati per uniformarla alla disciplina recata dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27;

- l'articolo 15 contiene una disposizione di adeguamento della normativa italiana sui maestri di sci alpini all'ordinamento comunitario e intende rispondere alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia intesa a contestare la reciprocità prevista in materia dalla disciplina nazionale, non applicabile ai cittadini comunitari (parere motivato del 21 giugno 2000);

- l'articolo 16 modifica il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con il quale è stata recepita la direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, ed in particolare l'articolo 27: con la norma proposta si intende semplificare, evitando inutili appesantimenti, la procedura di accesso alle varie fasi in cui si articola il corso di formazione specifica in medicina generale contemplato dal Titolo IV del decreto legislativo;

- l'articolo 17 contiene una delega per la modifica della disciplina recata dal decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 624, in materia di attività estrattive, prevedendo anche la revisione dei titoli professionali per l'accesso al lavoro di direttore responsabile delle attività estrattive;

- l'articolo 18 delega il Governo a riordinare la disciplina sui farmaci veterinari al fine di renderla più aderente ai principi comunitari in materia;

- l'articolo 19 chiarisce che il contributo speciale di 500 milioni di lire finalizzato ad iniziative di informazione e comunicazione, introdotto dall'articolo 26 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 - legge comunitaria 2000, è limitato al solo anno 2000, in coincidenza con la presidenza italiana dell'Iniziativa centro-europea (INCE);

- l'articolo 20 modifica la vigente disciplina sulle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni recata dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in esecuzione della sentenza del 23 maggio 2000 con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi incombenti in virtù degli articoli 43, 49 e 56 del Trattato CE. In particolare la modifica che si propone consente un primo passo verso l'adeguamento ai dettami della sentenza. Si tratta dell'eliminazione della disposizione lesiva dei principi comunitari sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi in relazione all'accesso alle attività imprenditoriali. La normativa vigente richiede, infatti, ai professionisti che desiderano assumere incarichi connessi a processi di dismissione, l'iscrizione ad albi professionali da almeno cinque anni, con ciò escludendo quei soggetti che per operare in altri Stati membri o per essersi recentemente stabiliti in Italia sono in possesso del predetto requisito;

- l'articolo 21 prevede l'attuazione della direttiva 2000/35/CE. In particolare i criteri di delega riguardano l'attuazione dell'articolo 5 della direttiva che prevede l'obbligo

per gli Stati membri di assicurare che il creditore possa ottenere un titolo esecutivo nel termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso o della domanda, ove si tratti di credito non contestato. La direttiva, pur non richiedendo, ai fini della trasposizione nell'ordinamento nazionale, l'adozione di nuove misure legislative o la modifica di quelle esistenti, impone tuttavia agli Stati membri un obbligo di risultato, il cui soddisfacimento può essere perseguito secondo gli strumenti giurisdizionali o amministrativi previsti dai singoli ordinamenti statali. Il nostro ordinamento già prevede in via generale il procedimento monitorio attraverso il quale il creditore (anche non imprenditore) può ottenere un decreto ingiuntivo che diventa esecutivo in mancanza di opposizione da parte del debitore. Al fine di osservare il termine di novanta giorni indicato dalla direttiva è, tuttavia, necessario modificare le disposizioni del codice di procedura civile, prevedendo in primo luogo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633, il quale non consente di utilizzare tale procedimento nel caso di notifiche da eseguire all'estero. L'abrogazione della disposizione in esame, già contenuta nel disegno di legge recante norme per l'accesso alla giustizia civile, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile (approvato dal Consiglio dei ministri il 16 giugno 2000), di cui all'atto Camera n. 7185, consentirà di utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni transfrontaliere. Il criterio di cui alla lettera c), inoltre, consente l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate e ciò per evitare che un'opposizione relativa solo alla misura degli interessi, o, comunque, a una parte delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento possa, invece, bloccare la soddisfazione del credito anche per le somme non contestate. Infine, la nuova disciplina dovrà essere coordinata con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive

di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando le opportune modifiche a tale legge in modo da uniformarla alle nuove disposizioni sui ritardi di pagamento;

- l'articolo 22 contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. La delega al Governo è finalizzata anche al coordinamento della normativa vigente in materia di garanzie contro le discriminazioni connesse con la razza o l'origine etnica, conferendo il potere di modifica o integrazione di tale normativa con esclusivo riferimento alle norme aventi ad oggetto gli strumenti di tutela giurisdizionale contro le discriminazioni direttamente o indirettamente connesse con la razza o origine etnica e non si estende, pertanto, alle norme sostanziali relative ai singoli settori interessati. Si tende in tale modo ad adeguare la soglia di tutela già prevista dal nostro ordinamento a quella assicurata dalla direttiva e, allo stesso tempo, a conservare le disposizioni nazionali più favorevoli. Pertanto, nei criteri di delega non sono stati richiamati i principi della direttiva già presenti nella legislazione vigente o comunque immanenti nel nostro ordinamento, ma solo quelli che comportano modifiche in quanto ampliano l'ambito di applicazione o innalzano la soglia della tutela già assicurata. L'ambito delle discriminazioni cui la delega si riferisce è stato indicato con la formulazione «direttamente o indirettamente connesse con la razza e l'origine etnica» allo scopo di comprendervi tutte quelle attualmente previste dagli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che hanno comunque riferimento all'appartenenza a una minoranza etnica. Circa i criteri di delega specifici, in particolare si precisa che il criterio di cui alla lettera d) del comma 1 prevede l'azionabilità dei rimedi giurisdizionali e am-

ministrativi quando le discriminazioni si verificano in una delle aree previste dalla direttiva. In proposito è da sottolineare che la delega riguarda solo le norme che prevedono gli strumenti di tutela, mentre resta ferma la normativa sostanziale di settore. La norma comporta perciò solo l'ampliamento dell'azionabilità della tutela dal campo lavorativo - l'unico attualmente coperto dagli articoli 43 e 44 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - a tutti quelli previsti dalla direttiva. I criteri di cui alle lettere *e*) ed *f*) riguardano l'adeguamento del procedimento giurisdizionale ai livelli di tutela previsti dalla direttiva. L'ultimo criterio - di cui alla lettera *g*) - prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento, con compiti di promozione del principio di parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni per motivi etnici o razziali. Il comma 2 indica l'onere complessivo derivante dall'istituzione dell'Ufficio, valutato in lire 3.630.000.000 annue per gli anni 2003 e successivi, e la relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Al comma 3 è precisato che l'attuazione dell'articolo non comporta, con l'eccezione di cui sopra, altri oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B e C. I primi due contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso *iter* - che prevede la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari - che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive indicate nell'allegato B.

L'allegato C contiene una direttiva da recepire con regolamento autorizzato.

In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 10 della

legge 5 febbraio 1999, n. 25 - legge comunitaria 1998, e successivamente modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, secondo cui nella relazione al disegno di legge comunitaria:

«*a*) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa».

si segnala quanto segue.

In relazione a quanto richiesto alla lettera *a*), risultano in corso, alla data del 15 novembre 2000:

- n. 85 lettere di messa in mora e n. 58 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario; di questi soltanto n. 38 riguardano il mancato recepimento di direttive comunitarie (totale: n. 143 procedure di infrazione);

- n. 34 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

- n. 11 sentenze di inadempimento; per 6 di queste è stata o sta per iniziare la procedura di cui all'articolo 228 del Trattato CE, in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente.

Per quanto riguarda la lettera *b*), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da at-

tuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote;

2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili);

2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, concernente il Tachimetro nei veicoli a motore a due o tre ruote e modifiche alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei predetti veicoli;

2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione

posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, di modifica della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione alimenti composti per animali e della direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione materie prime per mangimi;

2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento trattori agricoli;

2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo primo, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;

2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante, prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio;

2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità;

2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante il ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

2000/33/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, recante il ventisettesimo adeguamento

mento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antiincendio anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale;

2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali;

2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazioni degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetali, compresi gli ortofrutticoli;

2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

2000/51/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;

2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente su e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

2000/63/CE della Commissione, del 5 ottobre 2000, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (Triasulforon) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

2000/67/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (Esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (Bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

All'attuazione in via amministrativa delle direttive comunitarie comprese a titolo ricognitivo nell'elenco riportato, provvedono lo Stato, le regioni o le province autonome, nell'ambito e nel rispetto del quadro costituzionale interno delle competenze, ferma comunque restando la disciplina relativa agli interventi sostitutivi dello Stato, di cui all'articolo 10 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Sempre con riferimento alla lettera *b*) si riporta l'elenco delle direttive pubblicate nell'anno 2000 già attuate, e dei relativi provvedimenti di trasposizione:

2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con decreto ministeriale del 7 agosto 2000, pubblicato nel supple-

mento ordinario n. 151 della *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2000;

2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000, relativa alla produzione e vendita di cosmetici, recepita con decreto ministeriale 17 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

2000/10/CE della Commissione, del 1° marzo 2000, recante iscrizione di sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto del Ministro della sanità dell'8 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2000;

2000/11/CE della Commissione, del 10 marzo 2000, in materia di produzione e vendita di cosmetici, recepita con decreto ministeriale del 17 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, in materia di prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, recepita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2000;

2000/24/CE del Consiglio, del 28 aprile 2000, in materia di quantità massime di residui di antiparassitari recepita con decreto ministeriale del 10 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000;

2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici recepita con decreto ministeriale del 6 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

Per quanto riguarda la lettera *c*), si fa presente, in particolare, che:

a) non necessitano di un provvedimento di attuazione le seguenti direttive:

2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e del suo esercizio: in quanto direttiva di codificazione della prima direttiva banche 77/780/CEE e successive modifiche, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, recante disposizioni transitorie in materia di IVA relative all'Austria e al Portogallo;

2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE in materia di riconoscimento delle zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario. La normativa italiana recata dal decreto ministeriale del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, è già conforme al contenuto della direttiva;

2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, recante misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: in quanto direttiva di codificazione della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri, in quanto reca disposizioni destinate a incidere esclusivamente sul sistema giuridico del Paese indicato;

2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia, in quanto reca

disposizioni destinate a incidere esclusivamente sul sistema giuridico del Paese indicato;

2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione a agenti biologici durante il lavoro: in quanto direttiva di codificazione della direttiva 90/679/CEE e successive modifiche, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

b) la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE, recante misure minime di lotta contro talune malattie dei pesci, è in avanzata fase di trasposizione essendo già stato acquisito sul relativo schema di regolamento il parere del Consiglio di Stato in data 6 novembre 2000;

c) la direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali bovini e suini è stata recepita con norma diretta contenuta nella legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000).

Infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 3, lettera *c*), ultima parte, e dell'articolo 9, della legge n. 86 del 1989, e successive modificazioni, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie:

regione Calabria: legge 7 marzo 2000, n. 10, in materia di affidamento all'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui alla legge n. 386 del 1976, legge 26 luglio 1999, n. 19, in materia di disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella regione Calabria, legge 17 maggio 1996, n. 9, recante norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini

della disciplina programmata dell'esercizio venatorio, e legge 31 luglio 1992, n. 11, recante disciplina dei servizi di sviluppo agricolo - applicazione dei regolamenti (CEE) n. 270/79 e n. 1769/87;

regione Toscana: legge 20 marzo 2000, n. 30, recante nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, legge 6 aprile 2000, n. 56, recante norme per la conservazione e la tutela degli *habitat* naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, legge 6 aprile 2000, n. 57, recante disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, e legge 1° luglio 1999, n. 36, recante disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura;

regione Sicilia: legge 3 luglio 2000, n. 14, recante disciplina della prospezione,

ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche della regione siciliana - Attuazione della direttiva 94/22/CE.

Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 in relazione al quale si redige apposita relazione tecnica.

* * *

Sul disegno di legge che si propone, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° dicembre 2000, è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza osservazioni, reso nella seduta del 14 dicembre 2000.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Analisi del quadro normativo: il sistema di partecipazione alla formazione del diritto comunitario e di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno è attualmente disciplinato dalle leggi 16 aprile 1987, n. 183, e 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta «legge La Pergola»).

Su tali leggi sono intervenute, con modifiche e integrazioni, alcune leggi comunitarie, quali la legge 29 dicembre 1990, n. 428, la legge 24 aprile 1998, n. 128, e la legge 5 febbraio 1999, n. 25.

Vengono in considerazione, per aspetti particolari, anche la legge 16 giugno 1998, n. 209, ai sensi della quale è stato ratificato il Trattato di Amsterdam, e le leggi 30 settembre 1993, n. 388, ai sensi della quale è stato ratificato l'accordo di Schengen, e 23 marzo 1998, n. 93, ai sensi della quale è stata ratificata la Convenzione di Bruxelles, istitutiva di un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), che si richiama alla precedente.

Il presente disegno di legge costituisce applicazione dell'articolo 2 della succitata legge n. 86 del 1989, e successive modificazioni, che – come è noto – prevede la presentazione alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno di un disegno di legge comunitaria contenente le disposizioni per l'attuazione delle direttive da recepire o mediante norme dirette o di delega o mediante attribuzione al Governo del relativo potere regolamentare.

Il disegno di legge è suddiviso in due capi: nel primo sono contenute le disposizioni generali comprensive dei criteri e principi direttivi di delega, mentre nel secondo sono contenute le disposizioni di attuazione diretta o i criteri specifici per alcune direttive.

Il capo I riproduce sostanzialmente le disposizioni previste nelle ultime leggi comunitarie, la legge 5 febbraio 1999, n. 25 – legge comunitaria 1998, e la legge 21 dicembre 1999, n. 526 – legge comunitaria 1999, e già collaudate nella pratica.

Anche la legge 29 dicembre 2000, n. 422 – legge comunitaria 2000, recentemente approvata dal Parlamento, è analoga al presente testo.

Il capo II contiene, come detto, anzitutto norme di attuazione diretta che riguardano le seguenti disposizioni di legge:

articolo 7: modifica l'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, già modificato dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di prodotti cosmetici;

articolo 8: integra l'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque di sorgente;

articolo 9: modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di acque minerali naturali;

articolo 10: modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di multiproprietà;

articolo 11: integra l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tramite l'inserimento di un comma aggiuntivo, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

articolo 12: modifica l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione di prodotti alimentari;

articolo 13: modifica l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti;

articolo 14: modifica la legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

articolo 15: sostituisce l'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, relativa alla professione di maestro di sci e all'ordinamento della professione di guida alpina;

articolo 16: modifica il decreto legislativo 19 agosto 1999, n. 368, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, abrogando il comma 7 dell'articolo 27;

articolo 17: modifica il decreto legislativo 25 novembre 1994, n. 626, in materia di modalità di svolgimento di attività estrattive;

articolo 18: modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in materia di medicinali veterinari;

articolo 19: modifica la legge 23 giugno 2000, n. 178;

articolo 20: modifica il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 334, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Inoltre, nel capo II, sono contenuti criteri specifici per l'attuazione delle seguenti direttive:

articolo 21: direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 in materia di lotta ai ritardi nelle transazioni commerciali, con conseguente modifica del procedimento di ingiunzione (articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile):

articolo 22: direttiva 2000/43/CE in materia di pari trattamento tra le persone indipendentemente, dalle condizioni razziali e etniche, con conseguente coordinamento con gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi delle direttive da recepire con decreto legislativo (allegati A e B) e con regolamento autorizzato (allegato C).

b) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie a statuto speciale.

Il disegno di legge fa espressamente salvi gli articoli 9 della citata legge n. 86 del 1989, 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardanti le competenze delle regioni in materia di attuazione della normativa comunitaria [articolo 2, comma 1, lettera g)], nonché gli statuti e le relative norme di attuazione per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome.

Naturalmente resta fermo che su tutti gli atti comunque riguardanti le regioni o le province autonome deve essere acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Elementi di drafting e di linguaggio normativo

Il disegno di legge non contiene nuove definizioni normative.
Le sostituzioni o abrogazioni sono indicate espressamente.

Precedenti disegni di legge o proposte di legge

L'unico atto parlamentare attualmente pendente in materia è l'atto Camera n. 7171, d'iniziativa dell'onorevole Lembo.

RELAZIONE TECNICA SULL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge comporta oneri finanziari solo relativamente alla istituzione di un ufficio presso il Dipartimento per le pari opportunità con compiti di promozione della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica.

La struttura e i conseguenti oneri economici devono tenere conto del fatto che, per disposizione comunitaria, devono obbligatoriamente rientrare tra le competenze dell'organismo l'assistenza indipendente alle azioni giudiziarie o amministrative intraprese, lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni.

Oneri per il personale

Indicativamente, sulla base di esperienze similari che presentano analoga struttura e caratteristiche equivalenti, si è ritenuto di prevedere in 41 dipendenti l'organico del personale.

Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al personale di detto ufficio, è stato seguito il seguente processo logico-contabile.

Per le diverse qualifiche sono stati assunti a base del computo gli stipendi medi in godimento al mese di gennaio 2000.

Per il responsabile è stato indicato un trattamento economico, onnicomprensivo lordo annuo di lire 264.000.000, pari alla retribuzione media riferita alla qualifica funzionale di Capo Dipartimento.

La struttura degli uffici è così composta:

<i>n. 2 dirigenti di 1^a fascia</i>			
retribuzione complessiva media	L. 186.000.000	L.	372.000.000
<i>n. 4 dirigenti di 2^a fascia</i>			
retribuzione complessiva media	» 104.000.000	»	416.000.000
<i>n. 8 funzionari di 9^o livello</i>			
retribuzione accessoria media	» 16.500.000	»	132.000.000
<i>n. 22 funzionari di 8^o livello</i>			
retribuzione accessoria media	» 16.000.000	»	352.000.000
<i>n. 4 funzionari di 6^o livello</i>			
retribuzione accessoria media	» 10.000.000	»	40.000.000
Totale oneri per il personale uffici . . .		L.	1.312.000.000

Tenuto conto di un avvio del funzionamento dall'anno indicato nella norma di copertura, i suddetti oneri possono prevedersi in lire

1.576.000.000, oltre a lire 567.000.000 per contributi, pari ad una media del 36 per cento.

Totale personale (responsabile + uffici): lire 2.143.000.000.

Oneri di funzionamento

Relativamente ai beni mobili, arredi ed attrezzature d'ufficio (macchine per scrivere, fotocopiatrici e calcolatrici), detti oneri possono essere valutati in lire 265 milioni dall'anno indicato nella norma di copertura finanziaria.

Le spese generali e amministrative per l'ordinario funzionamento degli uffici (spese per acquisto, stampe e pubblicazioni, per cancelleria e stampati, spese postali, telegrafiche e telefoniche) possono prevedersi in lire 120 milioni annue.

È prevista, altresì, la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici.

Il costo complessivo è comprensivo delle spese di manutenzione e gestione. Detti oneri possono essere valutati in lire 280 milioni annue.

Totale oneri 665.000.000 di lire.

Oneri di locazione

Per il funzionamento occorrerà provvedere alla locazione di un immobile idoneo ad ospitare il personale della stessa.

Sono state fissate in 43 le unità con specifiche esigenze logistiche. Il totale di queste unità è stato moltiplicato per il coefficiente fisso di metri quadrati 18 per persona. La superficie necessaria è stata quindi stabilita in metri quadrati 774.

Tale superficie è stata portata a metri quadrati 960, con un incremento di metri quadrati 186 per una adeguata sistemazione logistica dei responsabili.

L'edificio, considerando un canone medio annuo di lire 300.000 per metro quadrato, in zona semicentrale, comporta un onere locativo complessivo di lire 288.000.000 (960 x 300.000).

Occorre altresì tenere conto delle spese per oneri accessori, manutenzione ordinaria e custodia, che possono essere valutate in 314 milioni di lire annue.

Totale oneri locazione - 602.000.000 di lire.

Oneri ulteriori

Per gli oneri connessi alle consulenze, può prevedersi una spesa di lire 40 milioni;

per l'effettuazione di ispezioni, verifiche, controlli e, comunque, di indagini conoscitive si può prevedere un onere di spesa di lire 130 milioni.

Numero delle azioni in giudizio: 10.

Spesa media per oneri per gli avvocati convenzionati: lire 5.000.000.
L'onere per le azioni in giudizio è valutato in complessive lire 50.000.000.

Totale oneri ulteriori 220.000.000 di lire.

L'attuazione del provvedimento comporta pertanto oneri valutati in complessive lire 3.630.000.000.

CONFERENZA STATO-REGIONI SESSIONE COMUNITARIA

Seduta del 14 dicembre 2000

Oggetto: Schema di disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001».

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così come integrato dall'articolo 12, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998) il quale dispone che questa Conferenza, riunita in apposita sessione comunitaria esprima parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che prevede, all'articolo 2, comma 2, che il disegno di legge comunitaria sia presentato alle Camere entro il 1° marzo;

Visto lo schema di disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comu-

nità europee - Legge comunitaria 2001», trasmesso, con nota protocollo 11422 del 23 novembre 2000, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio legislativo del Ministro per le politiche comunitarie, ed inoltrato alle regioni ed alle province autonome per l'esame ed eventuali osservazioni;

Visto il richiamato schema di disegno di legge, nella nuova versione modificata, trasmesso con nota protocollo 11672 del 30 novembre 2000, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio legislativo del Ministro per le politiche comunitarie, ed anch'esso inoltrato alle regioni ed alle province autonome per l'esame ed eventuali osservazioni;

Considerato che il 1° dicembre 2000, per l'esame del citato schema di disegno di legge, si è tenuta, presso la Segreteria di questa Conferenza, una riunione a livello tecnico, tre rappresentanti delle regioni e del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso delle quali le regioni hanno espresso il loro avviso favorevole sullo schema in argomento;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota protocollo n. DAGL 040073/10.3.28 in data 12 dicembre 2000, ha inviato lo schema di disegno di legge di che trattasi, così come approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° dicembre 2000, che propone il testo in precedenza richiamato con alcune modifiche all'articolo 20, inviato tempestivamente alle regioni ed alle province autonome;

Considerato che le regioni e le province autonome, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, hanno espresso il loro parere favorevole in ordine al predetto schema di disegno di legge.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, così come integrato dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sullo Schema di disegno di legge recante «Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° dicembre 2000, inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota protocollo n. DAGL 040073/10.3.28 in data 12 dicembre 2000.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE- DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni

competenti per materia nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative disci-

plines hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli li-

miti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando il

principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

4. Le direttive che modificano, aggiornano o completano direttive attuate con regola-

menti ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono recepite con le medesime modalità.

Art. 4.

*(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e della presente legge, e di regolamenti comunitari adottati successivamente al 1° gennaio 2000, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato a emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. A tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

*(Modifiche alla legge 11 ottobre 1986,
n. 713)*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento».

Art. 8

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002».

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;».

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera)*. - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea».

Art. 11.

(Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281)

1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa

ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire due milioni, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale del bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari)

1. All'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere sanzioni amministrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria per le previsioni sanzionatorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie».

Art. 13.

(Traffico illecito di rifiuti)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».

Art. 14.

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)

1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina)

1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Maestri di sci stranieri)*. - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saluario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in pos-

nesso di titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.

3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6».

Art. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 è abrogato.

Art. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e cor-

rettive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.

Art. 18.

*(Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119)*

1. Il Governo è delegato a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente connessi;

b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, la possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tal fine scorte di me-

dicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;

c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

Art. 19.

(Modifiche alla legge 23 giugno 2000, n. 178)

1. Nell'articolo 1, comma 6, della legge 23 giugno 2000, n. 178, come modificato dall'articolo 26 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, le parole «2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001».

Art. 20.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: «iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge» sono soppresse.

Art. 21.

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi

sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali.

2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare, informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;

b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile;

c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi; di conseguenza, abrogare il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;

d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali;

e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando a essa le opportune modifiche in modo da uniformarla alle nuove disposizioni in materia di ritardi di pagamento.

Art. 22.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza o origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza o origine etnica;

b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando, a causa della sua razza o origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come «indiretta» quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente

neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua insistenza sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti;

c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica;

d) prevedere l'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza o origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:

1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente sia autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni o dall'ufficio di cui alla lettera *g)*, nei casi previsti dal numero 2) della lettera *d)*;

f) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto, anche relativi a fenomeni di carattere collettivo, idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;

g) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, in particolare attraverso:

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni o alle asso-

ciazioni od organismi di cui alla lettera *e*) nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

2) la legittimazione a proporre la domanda di cui alla lettera *e*) nei casi di discriminazioni collettive di rilevanza nazionale, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione;

3) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

4) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica;

5) la formulazione di pareri, anche su richiesta degli interessati e, eventualmente, la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

6) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

7) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

h) prevedere che l'Ufficio di cui alla lettera *g*) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1, lettere *g*) e *h*), valutato in lire annue 3.630.000.000 a decorrere dall'anno 2003,

si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/329/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CEE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.